

IL BEST INTEREST DEL MINORE TRA SOCIETÀ  
DELL'INFORMAZIONE E RESPONSABILITÀ GENITORIALE  
NELLA DISCIPLINA ITALIANA. INTERVENTI NORMATIVI E  
NOVITÀ RIMEDIALI

*THE BEST INTEREST OF CHILD BETWEEN THE INFORMATION  
COMPANY AND PARENTAL RESPONSIBILITY IN THE ITALIAN  
REGULATION. REGULATORY INTERVENTION AND REMEDIAL NEWS*

*Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 17 bis, diciembre 2022, ISSN: 2386-4567, pp 1426-1447*



Eleonora  
STELLA

ARTÍCULO RECIBIDO: 14 de octubre de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 5 de diciembre de 2022

**RESUMEN:** Il contributo analizza gli interventi normativi in tema di protezione dei dati personali in rete nella disciplina sostanziale delle relazioni familiari. L'impianto paternalistico, ha ceduto il posto ad un concetto di nucleo familiare "costituzionalmente orientato" e riletto nella miglior ottica di responsabilità genitoriale, ancorato alla garanzia del best interest del minore anche rispetto agli sconfinati rischi che cela la società dell'informazione. L'assenza del consenso di entrambi in relazione ad attività in rete come la diffusione dell'immagine del soggetto minore di età configura, un illecito civile suscettibile di risarcimento. In tema di rimedi, la recente legge 26 novembre 2021, n. 206, offre un approccio totalmente rinnovato.

**PALABRAS CLAVE:** Diritto all'immagine; responsabilità genitoriale; consenso; dati personali.

**ABSTRACT:** *The contribution analyzes the regulatory interventions on the protection of personal data online in the substantive discipline of family relationships. The paternalistic system has given way to a concept of a "constitutionally oriented" family unit and reinterpreted in the best perspective of parental responsibility, anchored to the guarantee of the best interest of the minor by virtue of his vulnerability also and above all with respect to the boundless risks that it conceals the information society. The absence of the consent of both in relation to online activities such as the dissemination of the image of the minor subject constitutes a civil offense subject to compensation. On the subject of remedies, the recent law of 26 November 2021, n. 206, offers a totally renewed approach.*

**KEY WORDS:** *Image right; parental responsibility; consent; personal data.*

SUMARIO.- I. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL REGOLAMENTO 679/2016.- II. CONSENSO, PROFILI DI RESPONSABILITÀ E CANCELLAZIONE.- III. LA TUTELA DEL MINORE IN RETE TRA CONSENSO, DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE ED ESERCIZIO DELLA POTESTÀ GENITORIALE.- IV. IL RIMEDIO DELL'ART. 614 BIS C.P.C. E LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: CRITICHE.

---

## I. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL REGOLAMENTO 679/2016.

In un momento storico in cui la socialità della vita sembra aver sopraffatto l'individualità della persona, è necessario garantire ad ogni individuo il proprio spazio privato e di intimità, che ne configurano il lato più interiore<sup>1</sup>: la propagazione e la diffusione dei propri dati in rete, espone costantemente l'utente ad un pubblico numericamente indefinito e potenzialmente pericoloso, creando un grave pregiudizio per la sua persona, ragion per cui gli strumenti giuridici hanno trovato spazio ed applicazione anche per i rapporti di natura virtuale che lo vedono coinvolto.

L'esigenza di tutela della persona affonda le sue radici nel più profondo concetto di personalità<sup>2</sup>, quale supremo principio costituzionale su cui si fonda il nostro ordinamento e che caratterizza lo Stato sociale di diritto: "l'uomo è al centro dell'ordinamento giuridico e l'ordinamento giuridico è in funzione dell'uomo"<sup>3</sup>.

In tal senso, l'immagine è l'elemento che più di tutti contraddistingue e descrive ogni persona attraverso una sua proiezione esteriore e concreta nella realtà che lo circonda<sup>4</sup>, risultando, anche a differenza del nome, dato inconfondibile di identificazione.

Ne consegue che "la circolazione dell'immagine, data la sua natura non può essere senza limiti"<sup>5</sup>.

---

1 Testualmente, MEZZASOMA, L.: "Il diritto all'immagine tra codice civile e Costituzione", *Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia*, II, 2013, p. 3. Si veda, altresì, FERRARA, L.: *Il diritto sulla propria immagine nel nuovo codice civile e nella nuova legge sul diritto d'autore*, Roma, 1942, *passim*; ZENO-ZENCOVICH, V.: *Identità personale*, *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., IX, Torino, 1993; Id., *Personalità (diritti della)*, *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., XIII, 1995; URCIUOLI, M. A.: *Autonomia negoziale e diritto all'immagine*, Napoli, 2000, *passim*.

2 PERLINGIERI, P.: *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, p. 25. Secondo l'illuminante argomentazione dell'autore, la centralità della persona umana "non si risolve nell'ampliamento del catalogo dei relativi diritti ad essa ascrivibili, ma impone altresì la ricostruzione del diverso significato e del mutato ruolo dell'autonomia negoziale nell'ordinamento giuridico con la conseguente affermazione dell'insufficienza della liceità degli interessi perseguiti, in favore della verifica della meritevolezza del concreto profilo funzionale di tutte le manifestazioni dell'autonomia negoziale".

3 *Ibidem*

4 Testualmente, URCIUOLI, M. A.: *Autonomia negoziale e diritto all'immagine*, cit., p. 98.

5 Testualmente, VITERBO, F.G.: *Protezione dei dati personali e autonomia negoziale*, Napoli, 2008, p. 48.

### • Eleonora Stella

Dottoranda di ricerca presso l'università degli studi di Salerno. E-mail: estella@unisa.it

Le discipline contenute nel codice civile e nella legge sul diritto d'autore<sup>6</sup>, non esauriscono infatti le ipotesi di tutela del diritto all'immagine ed alla protezione dei dati personali.

Se, da un lato, il Codice privacy, vanta il privilegio di aver ridisegnato cosa si debba intendere per diritto alla protezione dei dati personali e di aver fugato ogni dubbio circa la sua autonomia concettuale<sup>7</sup> attraverso "il passaggio dalla difesa statica delle prerogative dell'interessato(..)alla protezione in action dei dati personali"<sup>8</sup>, il Regolamento UE 679/2016 rappresenta l'ultima sfida del legislatore europeo che completa il quadro normativo della disciplina di settore ed interviene con concretezza sul piano positivo delle situazioni giuridiche coinvolte.

La nozione di dato personale assume una nuova veste, collocandosi in una dimensione relazionale<sup>9</sup> ed informatica in cui alla tutela degli interessi di chi gestisce le informazioni o ne è destinatario si affiancano "i diritti delle persone identificate o identificabili mediante riferimento diretto o indiretto alle informazioni gestite"<sup>10</sup>. Infatti, se si assume l'identità digitale quale sintesi della personalità, il dato personale è parte integrante di essa ed il consenso l'autorizzazione dell'avente diritto<sup>11</sup>.

Il Regolamento, in punto, realizza un apprezzabile progresso poiché prevede una strategia di regolazione e di tutela in cui il piano privatistico si integra con quello pubblicistico, "non limitandosi alla previsione delle Autorità garanti e del loro coordinamento – (artt. 51 ss. e in part. artt. 60 ss. reg. 2016/679) – né alla predisposizione di un sistema sanzionatorio a presidio del rispetto delle regole

6 A supporto del dettato costituzionale, il codice civile del 1942: l'art. 10 c.c., infatti, vieta la pubblicazione o l'esposizione dell'immagine di una persona, dei genitori, del coniuge o dei figli fuori dai casi espressamente previsti dalla legge ovvero quando ciò arrechi pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti ed offre, a tutela di questi ultimi, il diritto ad adire l'autorità giudiziaria per chiedere la cessazione della condotta abusiva, salvo il risarcimento del danno. L'esercizio, quindi, spetta in primis all'interessato, persona fisica o giuridica, in tutti i casi in cui vi sia una diffusione abusiva e lesiva ed ammette l'estensione ad agire anche ai familiari più stretti, come i genitori nel caso in cui la lesione riguardi i figli, a garanzia di una effettiva e rafforzata tutela verso i minori e, più in generale, in un'ottica costituzionalmente orientata di solidarietà familiare. L'articolo 10 c.c. va letto anche alla luce degli artt. 96 e 97 l. n. 633/1941, meglio noti come legge sul diritto d'autore, i quali disciplinano rispettivamente i diritti relativi al ritratto (incluse le riproduzioni che, anche se indirette, riconducono al soggetto) ed i casi in cui la circolazione di immagini non necessita di espresso consenso del soggetto coinvolto come nella diffusione di immagini ritraenti soggetti noti o personaggi dello spettacolo. Ai sensi dell'articolo 97 infatti, "non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o polizia, da scopi scientifici didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta".

7 Sul punto, NADDEO, F.: "Il consenso al trattamento dei dati personali del minore", *Dir. inf.*, 2018, p. 27.

8 Testualmente SICA, S.: "Sub artt. 1-6. Principi generali", in AA.VV.: *La nuova disciplina della privacy. Commento al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, (diretto da S. SICA e P. STANZIONE), Bologna, 2004, p. 4 ss.

9 VITERBO, F. G.: *Protezione dei dati personali*, cit., p. 85

10 Testualmente, PERLINGIERI, P.: "La pubblica amministrazione e la tutela della privacy. Gestione e riservatezza dell'informazione nell'attività amministrativa," in *Ann. fac. econ. Benevento*, 8, Napoli, 2003, p. 260.

11 Così, ZORZI GALGANO, N.: "Le due anime del GDPR e la tutela del diritto alla privacy", in AA. VV.: *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, (a cura di N. ZORZI GALGANO), Milano, 2019, *passim*.

di liceità e di correttezza del trattamento (art. 83 reg. 2016/679), ma facendo segnare un salto di qualità nella dimensione pubblicistica della protezione dei dati personali<sup>12</sup>.

Cambia quindi la prospettiva: sul piano oggettivo, la privacy diventa la raccolta dei dati personali che consentono di identificare la persona e ricostruirne i tratti essenziali della sua sfera privata; sul piano soggettivo il consolidato binomio tutela della vita privata/diritto al riserbo, cede il posto al binomio utilizzo dei dati personali/interesse a conoscere di tale uso da parte del soggetto coinvolto, per poi concludere, sul piano strutturale, nel rapporto tra chi fornisce e chi utilizza i dati e quindi nei rispettivi interessi delle parti, con un focus particolare sul trattamento e l'elaborazione degli stessi nella rete<sup>13</sup>.

Pertanto, la protezione dei dati personali deve costituire "il fondamento della libertà positiva di esercitare il controllo sul flusso delle proprie informazioni"<sup>14</sup> di matrice squisitamente dinamica poiché consente a ciascun individuo di "stringere e sviluppare rapporti con i propri simili, di autodeterminarsi in relazione a tutti gli ambiti nei quali si esprime la propria personalità (...) ed esercitare controllo sulle modalità e le condizioni in base alle quali le informazioni che lo riguardano sono conservate ed archiviate"<sup>15</sup> ponendosi quale prerogativa di volta in volta contemperata ad altri diritti fondamentali in virtù della sua funzione tipicamente sociale<sup>16</sup>.

## II. CONSENSO, PROFILI DI RESPONSABILITÀ E CANCELLAZIONE.

In questa cornice, centrale è il ruolo del consenso quale "manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato"<sup>17</sup>, il quale non

12 Così, PIRAINO, F.: "Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali", *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 378.

13 *Ibidem*.

14 Cfr. FINOCCHIARO, G.: "La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di dati personali da Google Spain a Schrems", *Dir. inf.*, 2015, pp. 779-799; VIVARELLI, A.: *Il consenso al trattamento dei dati personali nell'era digitale. Sfide tecnologiche e soluzioni giuridiche*, Napoli, 2019 p. 30;

15 Così, CARTA, M.: "Diritto alla vita privata ed internet nell'esperienza giuridica europea ed internazionale", *Dir. inf.*, 2014, p. 8.

16 RICCI, A.: "Sulla «funzione sociale» del diritto alla protezione dei dati personali", *Contr. impr.*, 2017, p. 586 ss.

17 Art. 4 del Regolamento. L'impostazione tradizionale attribuisce al consenso natura di atto unilaterale con un effetto a carattere autorizzativo circa le relazioni conoscitive coinvolte. Come sostiene MESSINETTI, D.: "Circolazione dei dati personali e dispositivi di regolazione dei poteri individuali", *Riv. crit. dir. priv.*, 1998, p. 350 ss., "la connotazione autorizzativo-procedimentale ha la funzione di conformare la sfera personale di identità individuale"; in particolare, RICCIO, G. M.: "Commento artt. 23-27", in AA. VV.: *La nuova disciplina della privacy*, (a cura di S. SICA e P. STANZIONE), Bologna 2003, cit., p. 95 ss, definisce il consenso quale "mezzo attraverso il quale il soggetto, i cui dati si riferiscono, autorizza l'altrui ingerenza nella propria sfera giuridica, innescando un meccanismo di circolazione "conformata" delle informazioni, sempre soggetto al controllo ed al sindacato dell'autorità amministrativa indipendente». Un secondo filone dottrinale ritiene che il consenso prestato dall'interessato ha la funzione di eliminare l'antigiuridicità dell'attività di trattamento rendendola lecita. Tra i tanti, PATTI, S.: *Sub Art. 11*, cit., p. 365, che, rifacendosi all'art. 23

è più chiamato ad “accettare”, ma a “manifestare il proprio assenso mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”(art. 4 lett. 11). Assume quindi una duplice finalità, nella misura in cui è contestualmente garanzia di libertà delle scelte dell'individuo<sup>18</sup> e garanzia di tutela della persona stessa, della quale ne rappresenta la proiezione nella società dell'informazione e nella rete, attraverso la protezione dei dati personali e la relativa diffusione<sup>19</sup>; essi, infatti, “non possono in alcun modo essere compromessi se non alla luce di una continua persistenza ed attualità del consenso e salvi i casi in cui la pubblicazione è regolarmente consentita dalla legge”<sup>20</sup>.

È quindi imprescindibile porre l'accento in ordine a tutte quelle situazioni in cui esso non possa considerarsi valido perché oggetto di forzatura, ovvero quando non sia mai stato prestato, ipotesi che consentono di promuovere un'azione volta

---

del Codice *privacy*, attribuisce al consenso “l'effetto di far venir meno il carattere dell'antigiuridicità che altrimenti presenterebbe l'attività relativa ai dati personali”. Tra questi due confini netti, si pone poi la voce di chi ritiene che il consenso abbia tanto una funzione autorizzativa, quanto dispositiva in relazione al bene giuridico su cui cade la dichiarazione di volontà. In tal senso, MANES, P.: *Il consenso al trattamento dei dati personali*, Padova, 2001, p. 58 ss, secondo la quale non è possibile attribuire una qualificazione giuridica al consenso, essendo ravvisabili in esso una “pluralità di funzioni in concreto”.

- 18 ZENO- ZENCOVICH, V.: “Il “consenso informato” e la “autodeterminazione informativa” nella prima decisione del Garante”, *Corr. giur.*, 1997, p. 915 ss.
- 19 La protezione dei dati personali disciplinata dal Regolamento, è frutto di un lavoro di “costituzionalizzazione” operata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nell'ultimo ventennio, che segna il passaggio da un approccio improntato sul *market driven* ad un *fundamental rights oriented*. Per un'analisi di tale giurisprudenza in dottrina, cfr. FINOCCHIARO, G.: “La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di dati personali da Google Spain a Schrems”, *Dir. inf.*, 2015, cit., p. 779 ss. La visione mercantilistica del dato personale quale asset economico viene rivalutata in relazione alla tutela della persona, con l'intento di realizzare un corretto bilanciamento dei due aspetti e colmando così, le lacune della precedente normativa. In tal senso, ZORZI GALGANO, N.: “Le due anime del GDPR e la tutela del diritto alla privacy”, cit., p. 35 ss; illuminante è altresì l'analisi affrontata da PERLINGIERI, C.: *Profili civilistici dei social networks*, Napoli, 2014, p. 84 ss, con riguardo alla “protezione offerta dall'ordinamento agli attributi essenziali della persona come immagine e riservatezza” e la relativa negoziabilità degli stessi tale per cui “l'adesione dell'utente presenta una funzione ben più ampia”. I rapporti che ne derivano, infatti, meritano particolare attenzione da parte del giurista il quale è chiamato ad inquadrare la natura della cessione gratuita di un dato personale in cambio dell'utilizzo di una piattaforma perfettamente aderente ad un una “società mercantilistica e globalizzata”.
- 20 Con particolare riguardo al mondo online, non poco frequenti sono quelle soluzioni di default che prevedono un assenso da parte: circostanze, in cui è discutibile di parlare di consenso informato, libero e inequivocabile. Lo conferma la recente pronuncia della corte di Giustizia dell'Unione europea, 1 ottobre 2019, C 673/17, con riguardo ad una domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dalla Corte federale di Giustizia tedesca avente ad oggetto un contenzioso per un gioco a premi presente su un sito *internet*, in cui gli utenti prima di partecipare, venivano indirizzati ad una pagina collegata contenente già il *flag* per l'installazione di cookies sul proprio computer. La casella di spunta preselezionata, per la Corte, non significa prestare il proprio consenso così come concepito nel GDPR, mancando appunto il requisito dell'inequivocabilità. Il procedimento di opt- in, per giunta, non può assurgere a formazione di una libertà pura e semplice e non riassume in se l'informativa precontrattuale dovuta all'interessato. Nel procedere al gioco, infatti, è probabile che il giocatore, non abbia letto il contenuto all'interno la casella, o, ancor peggio, non abbia proprio visto la casella. Ai sensi del considerando 32 del Regolamento, infatti, non configura “consenso il silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle”, essendo necessario un comportamento attivo o che comunque non lasci spazio ad alcun dubbio sulla reale volontà dell'interessato. Ciò rischia di svilire l'autodeterminazione informativa: mentre cresce sempre di più la necessità del consenso a tutela dell'interessato, questi viene indotto a fornire sempre più distrattamente un mero assenso al trattamento dei propri dati personali senza alcuna possibilità di incidenza sulle modalità e sulla scelta dei mezzi del trattamento, se non con riferimento all'esercizio dei suoi diritti di revoca, limitazione e cancellazione, che, tuttavia, sono atti a risolvere la fase patologica. Per tutto, cfr., TOSI, E.: “*Privacy digitale, persona e mercato: tutela della riservatezza e protezione dei dati personali alla luce del GDPR e del nuovo Codice Privacy*”, in AA. VV.: *Privacy digitale*, (a cura di E. Tosi), Milano, 2019, p. 49; POLETTI, D.: “Le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali”, *Giur. It.*, 2019, p. 2785.

ad ottenere il risarcimento per trattamento illecito dei dati personali e il diritto alla cancellazione delle immagini utilizzate.

In tal senso, il Regolamento offre una rinnovata rilettura sotto il profilo della responsabilità, allontanandosi sensibilmente dalla tradizionale e generica formula del "colui" propria dell'art. 2043 c.c.. L'art. 82 del GDPR stabilisce infatti che laddove vi sia stata una violazione, il titolare o responsabile può esonerarsi da responsabilità dimostrando il verificarsi di un caso fortuito o di forza maggiore oppure di aver adottato tutte le misure tecniche disponibili atte a ridurre il rischio (sempre che il rischio di verificazione dei danni e l'entità degli stessi fossero sufficientemente bassi, dovendosi altrimenti astenersi dal trattamento), o che i costi delle misure di prevenzione erano eccessivi rispetto a una bassa probabilità e/o gravità del rischio stesso. Tale principio è previsto dal Regolamento in termini generali, ammettendo diversi regimi di responsabilità (civile, penale o amministrativa) e deve dunque ritenersi operante anche in sede risarcitoria<sup>21</sup>.

Di là dalle problematiche applicative che si aprono con riguardo alla liquidazione da parte del giudice e che si analizzeranno più avanti, il regolamento sancisce la risarcibilità del danno non patrimoniale, da rintracciarsi attraverso la lettura congiunta con l'art. 6, al fine di garantire un effettivo e giusto ristoro al soggetto danneggiato, una effettiva e giusta tutela tramite regole di liceità, correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati personali immediatamente protettive dell'interessato, rectius della persona umana e regole di liceità, correttezza e trasparenza indirettamente protettive del mercato e dell'ordinamento giuridico in generale.

Per i fini che qui interessano, sarà sufficiente capire in che termini rileva quindi il diritto alla cancellazione dei dati personali. Occorre partire dalla considerazione che il Regolamento, sul punto, conserva i tratti essenziali della precedente Direttiva e mira, attraverso un'armonizzazione massima, a plasmarsi con le esigenze dettate dalla evoluzione tecnologica.

Il diritto alla cancellazione<sup>22</sup>, assume un aspetto di autonoma rilevanza, qualificandosi quale rimedio e tratto ancillare rispetto al diritto di protezione dei propri dati personali nella misura in cui consente all'interessato di agire a tutela degli stessi.

---

21 *Ibidem*

22 Cfr. DI CIOMMO, F.: "Diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento e diritto all'oblio", in AA. VV.: *I dati personali nel diritto europeo*, (a cura di V. CUFFARO, R. D'ORAZIO e V. RICCIUTO), Torino, 2019, *passim*; CUFFARO, V.: "Cancellare i dati personali. Dalla *damnatio memoriae* al diritto all'oblio", in *Persona e mercato dei dati*, cit., p. 226; NERVI, A.: "I diritti dell'interessato", in AA. VV.: *Il codice del trattamento dei dati personali*, (a cura di V. CUFFARO, R. D'ORAZIO e V. RICCIUTO), Torino, 2007, p. 61. Inoltre, FINOCCHIARO, G.: "Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità", *Dir. inf.*, 2014, p. 591, definisce la cancellazione "un'operazione sui dati che esclude ogni ulteriore conservazione degli stessi".

La cancellazione è altresì prevista allorché l'impiego e la circolazione di tali informazioni non siano più reputati opportuni o comunque non risultano più graditi o ancora confliggono con gli obiettivi e le priorità dell'interessato in ordine alla sua sfera personale<sup>23</sup>. Ai sensi del considerando 65, inoltre, "tale diritto è particolarmente rilevante se l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali dalla rete".

Ciò spiega perché i giudici ritengano poco opportuno soffermarsi sulla distinzione tra cancellazione e negazione - da cui ne deriva pur sempre un abuso dell'altrui immagine - essendo la richiesta in ogni caso meritevole di accoglimento poiché fondata "nelle ragioni e nelle ragioni della riservatezza"<sup>24</sup>.

### III. LA TUTELA DEL MINORE IN RETE TRA CONSENSO, DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE ED ESERCIZIO DELLA POTESTÀ GENITORIALE.

Riportando il contenuto delle norme all'interno dei contesti familiari, un tema che ha visto molto impegnata la giurisprudenza riguarda la tutela del minore in rete, complici le accattivanti piattaforme ed i social network, attuali forme di socializzazione e sviluppo di relazioni ed interazioni.

La casistica si distingue maggiormente tra ipotesi in cui il genitore accede ai contenuti pubblicati liberamente dal figlio, ed ipotesi in cui diffonde egli stesso immagini o informazioni riguardanti i figli minori sui social network, senza il loro consenso ovvero all'insaputa o contro la volontà dell'altro genitore.

La tematica del diritto alla tutela del minore non rappresenta di per sé una novità. Già sul finire degli anni '80, la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con la L. n. 27 maggio 1991, n. 175, mostra consapevolezza e sensibilizzazione verso il potenziale lesivo dei media nella crescita e nella formazione dei minori<sup>25</sup>, ponendosi in "un'ottica apprensiva e guidata" al fine di veicolare i suoi movimenti virtuali nei processi educativi e formativi<sup>26</sup>. Nella stessa direzione, la Convenzione europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996 sull'esercizio dei diritti del minore, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, meglio conosciuta in Italia come Carta di Nizza del 7

23 Così, PIRAINO, F.: "Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali", cit., p. 39.

24 Così, FERRI, G. B.: "Diritto all'informazione e diritto all'oblio", *Riv. dir. civ.*, 1990, I, p. 808.

25 Per una più completa disamina, SPANGARO, A.: "Tutela dei minori e delle fasce deboli", in AA. VV.: *Diritto dell'Informatica* (a cura di G. FINOCCHIARO e F. DELFINI), Milano, 2014, p. 221.

26 SPANGARO, A.: *Minori e mass media: vecchi e nuovi strumenti di tutela*, Milano, 2011, p. 257 ss.

dicembre 1990, fino a giungere al Codice Privacy relativo alla protezione dei dati personali del minore (anche in campo giornalistico), alla L. 29 maggio 2017, n. 71 contro il cyberbullismo fino al più recente Regolamento UE 679/2016.

Il citato quadro normativo, tuttavia, portava con sé il fardello del limite di età, assunto come unico parametro per distinguere i vari livelli di evoluzione e maturità psico-fisica del soggetto, dal quale faceva tendenzialmente discendere la progressiva capacità dello stesso di poter compiere atti e di sapersi “destreggiare” nelle sue vicende di vita<sup>27</sup>.

Una visione, questa, che sebbene fedele all’impianto dell’art. 2 del codice civile, risultava inevitabilmente in contrasto con un sistema ordinamentale fondato sulla libertà e sul pieno sviluppo della persona.

Sul punto, il recente Regolamento UE 679/2016, offre un osservatorio privilegiato, che, in linea con i precedenti tentativi internazionali, pone un tassello definitivo a quel “mosaico di previsioni costruito nel tempo”<sup>28</sup> e riconosce appunto al minore uno spazio di autonomia decisionale, una consapevole capacità di discernimento ed un suo diritto di autodeterminazione<sup>29</sup> nelle proprie azioni nonché nelle relative conseguenze<sup>30</sup>.

In altre parole, si tratta di una capacità da “rapportare alla gradualità dello sviluppo della persona con conseguente idoneità del soggetto a subire gli effetti positivi e negativi delle scelte compiute, evitando così il passaggio repentino e sconsiderato da una incapacità assoluta ad una capacità totale e, al contrario,

27 Così, TAFARO, L.: *L'età per l'attività*, Napoli, 2003 secondo cui “è necessario che ad ogni punto di vista corrispondano, anche giuridicamente, capacità ed idoneità diversificate, graduate, determinate dalle concrete condizioni dell'individuo, tra le quali particolare importanza riveste l'età, con l'avvertenza che non è in questione la suddivisione, esclusivamente in base all'età, dell'esistenza umana in stadi e fasi separati e collegati a distinti livelli di evoluzione e maturità psico-fisica”; Cfr., STANZIONE, P.: *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli, 1975, p. 247, il quale sottolinea la necessità di “prediligere l'uso di uno strumento flessibile, che pone in ombra ora la capacità giuridica ora la capacità d'agire seguendo le particolarità degli atti o rapporti considerati e specialmente degli'interessi sottostanti”.

28 Cfr. CAMARDI, C.: “Relazione di filiazione e privacy. Brevi note sull'autodeterminazione del minore”, *Juscivile*, 2018, *passim*.

29 In argomento, THIENE, A.: “Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali”, *Fam. dir.*, 2017, p. 172; BIANCA, C. M.: *La riforma della filiazione*, Padova, 2015, *passim*; Id., *Diritto civile, Famiglia*, Milano, 2017, p. 377.

30 Per una più acuta disamina, PERLINGIERI, C.: “La tutela dei minori di età nei social networks”, *Rass. dir. civ.*, 2016, Napoli, p. 1325 ss, in cui l'autrice analizza la delicata questione alla luce di una prospettiva “c.d. fisiologica”, propria della persona del minore e del suo diritto ad autoaffermarsi ed una prospettiva “c.d. patologica, diretta all'individuazione di adeguati strumenti di tutela dei minori dai pericoli disseminati nei social e alla prevenzione dei pregiudizi di carattere personale e patrimoniale”, ed offre una soluzione c.d. “pluridimensionale” in cui la figura genitoriale gioca certamente un ruolo indispensabile e differente dal passato; Cfr., VIVARELLI, A.: “Diritto di autodeterminazione del minore di età e principio di responsabilità nel diritto contemporaneo”, *Dir. succ. fam.*, 2019, *passim*; RUSCELLO, F.: *La potestà dei genitori. Rapporti personali*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger, Milano, 2006, p. 39 ss, il quale sostiene che “esiste non una assoluta capacità di discernimento, ma una capacità di discernimento relativa a una specifica attività”; Cfr. Id.: “Minore età e capacità di discernimento: quando i concetti assurgono a “supernorme”, *Fam. dir.*, 2011, p. 406.

favorendo il passaggio dalla minore alla maggiore età in maniera graduale ed articolata”<sup>31</sup>.

L'art. 8, denominato appunto “Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione” stabilisce che il consenso al trattamento dei dati personali del minore è lecito a partire dal compimento del sedicesimo anno d'età, prima del quale, sarà valido solo se prestato o autorizzato dai genitori o da chi ne esercita la potestà genitoriale, facendo salva la possibilità agli Stati membri di derogarvi con apposita disposizione di legge<sup>32</sup>.

La scelta del legislatore europeo di individuare una sorta di “maggiore età digitale”, distinguendo tra *petit enfants* e *grand enfants*<sup>33</sup>, ha quindi chiarito in modo definitivo e puntuale il divario tra autodeterminazione e tutela dei dati personali.

A ciò, si aggiunga poi il dettato dell'art. 315 bis c.c.<sup>34</sup>, che, realizzando compiutamente l'indirizzo costituzionale in tema di diritti fondamentali, pone in luce anche il diritto del minore ad essere ascoltato in tutti i procedimenti e le questioni che lo riguardano purché dimostri capacità di discernimento; pertanto indipendentemente dal compimento di un predeterminato anno d'età<sup>35</sup>.

Tale importante risultato ha aperto le porte ad un ulteriore profilo: la necessità di riequilibrare il rapporto tra il minore ed il genitore nell'esercizio dei suoi doveri ed in particolare il massimo limite entro cui può spingersi il controllo genitoriale, ancorato alla garanzia del best interest<sup>36</sup> del minore in virtù della sua vulnerabilità rispetto agli sconfinati rischi che celano queste attività.

31 Testualmente, VIVARELLI, A.: “Diritto di autodeterminazione del minore”, cit., p. 879.

32 L'Italia ha infatti optato per l'abbassamento di detto limite all'età di 14 anni: a tal proposito, l'art. 2 *quinquies* del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, stabilisce che “in attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale”; Cfr., PERLINGIERI, C.: *La tutela dei minori di età nei social networks*, cit., p. 1332 ss.

33 In argomento, NITTI, M.: “La pubblicazione di foto di minori sui social network tra tutela della riservatezza ed individuazione dei confini della responsabilità genitoriale”, *Fam. dir.*, 2018, p. 390; CASTELLANETA, V.: “L'incidenza del regolamento GDPR sul quadro normativo esistente”, *Notariato*, 2018, p. 251 ss; BONAVITA S. e PARDOLESI R.: “GDPR e diritto alla cancellazione (oblio)”, *Danno e resp.*, 2018, p. 269 ss.

34 Cfr., GIARDINA, F.: “Morte della potestà e capacità del figlio”, *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 1618. L'autore afferma che “con le innovazioni degli artt. 315 bis e 316, l'identità del figlio entra a pieno titolo nella disciplina della responsabilità genitoriale, affranca la relazione tra genitori e figli dalla minore età e riconduce l'incapacità legale, ormai non più dogma di generale portata, alla sua dimensione originaria di strumento idoneo a consentire la miglior cura del patrimonio dell'incapace”.

35 Per una più ampia disamina, GORGONI, A.: *Filiazione e responsabilità genitoriale*, Padova, 2017, *passim*; Cass., 7 Marzo 2017, n. 5676; Cass., 24 maggio 2018, n.12957; Cass., 15 Maggio 2013, n. 11687, tutte in *Dejure online*.

36 LAMARQUE, V. E.: *Prima i bambini. Il principio del best interest of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, 2016, p. 13 ss.; MATUCCI, G.: *Lo statuto costituzionale del minore di età*, Padova 2015, p. 3 ss; QUADRI, E.: “L'interesse del minore nel sistema della legge civile”, *Fam. dir.*, 1999, p. 88 ss. Una valutazione nettamente più drastica, ma ugualmente degna di nota, sul punto, è offerta da SCALISI, V.: “Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto”, *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 430 ss. NADDEO, F.: “Il consenso al trattamento dei dati personali”, cit., p. 39 ss; RODOTÀ, S.: *Diritto d'amore*, Bari, 2017, *passim*; ALPA, G.: *Famiglia. Il ruolo*

L'impianto paternalistico, che da sempre vedeva i minori sottoposti al genitore, ha ceduto il posto ad un concetto di nucleo familiare "costituzionalmente orientato"<sup>37</sup> e riletto nella miglior ottica di responsabilità genitoriale<sup>38</sup>. Un passaggio propositivo dalla condizione di soggezione alla condizione di protezione del minore, verso cui il genitore deve garantire educazione, cura e controllo in ogni sua fase ed attività e nel rispetto delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni.

Ne deriva un duplice obbligo in capo ai genitori.

La prima ipotesi concerne l'an del potere/dovere del genitore, che deve collocarsi a mezza via tra il rispetto del diritto alla riservatezza e alla capacità di discernimento riconosciuta al minore e l'esercizio della responsabilità genitoriale.

In fase di iscrizione su un social network, vengono raccolti i dati personali, quali nome, data di nascita e foto identificativa, che, come ormai noto, non sono solo informazioni ma veri e propri frammenti di identità la cui cessione non si ferma alle ragioni dell'iscrizione stessa, ma permette le più delicate e complesse operazioni di profilazione a fini commerciali<sup>39</sup>. In questa prospettiva se la modalità di prestazione del consenso che ci viene presentata può definirsi discutibile con riferimento ad un adulto, la situazione si complica se si pensa ad un minore, anche ultra quattordicenne. La criticità è da ravvisarsi infatti nel lecito e fondato dubbio circa la reale conoscenza e consapevolezza dello stesso sugli esiti che derivano da quell'attività che viene presentata come un semplice point and click, oltre che degli innumerevoli pericoli che possono derivare da una fitta condivisione di proprie informazioni personali o della propria immagine.

Pertanto, fermo restando il divieto in ordine a qualunque invasione immotivata e improvvisa di aspetti che attengono la vita personale del proprio figlio, così come l'utilizzo di autorità e violenza per estorcere informazioni, in tutti gli altri casi l'ordinamento prevede la responsabilità diretta per fatto colposo degli esercenti la potestà genitoriale<sup>40</sup> per non aver impedito il fatto dannoso a discapito del figlio

---

*del diritto nella società postmoderna*, Genova, 2017, p. 169 ss; PALMIERI, G.: "Diritti fondamentali, famiglia e multiculturalismo", in AA. VV.: *Persona e diritto* (a cura di R. ALESSI, S. MAZZARESE e S. MAZZAMUTO), Milano, 2013, p. 133 ss.

37 Per una più ampia disamina, PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 947 ss.; STANZIONE, P.: *Capacità e minore di età*, cit., p. 346 ss; AUTORINO STANZIONE, G.: *Diritto di famiglia*, Torino, 2003, *passim*; LONGOBUCCO, F.: "Interesse del minore e rapporti giuridici a contenuto no patrimoniale: profili evolutivi?", *Dir. fam. pers.*, 2014, p. 1462 ss.

38 Tra i tanti, CASSANO, G.: "La responsabilità genitoriale nell'uso dell'odierna tecnologia telematica", *Fam. dir.*, 2020, 1, *passim*; RUSCELLO, F.: "Minore età e capacità di discernimento: quando i concetti assurgono a "supernome", *Dir. fam.*, 2011, *passim*; NADDEO, F.: "Il consenso al trattamento dei dati personali del minore", cit., *passim*.

39 Tra i tanti, D'ANTONIO, V.: "Il consenso al trattamento dei dati personali," in AA.VV.: *I "poteri privati" delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy*, (a cura di P. STANZIONE), Torino, 2022, p. 157 ss.

40 Cfr., Cass., 19 febbraio 2014, n. 3964, *Guida dir.*, 2014, 15, p. 77. In senso conforme, Cass., 6 dicembre 2011, n. 26200, *Fam. dir.*, 2012, p. 722 ss.; Cass., 22 aprile 2009 n. 9556, *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, p. 772; Cass.,

o cagionato dal figlio a danno di terzi, ovvero per non aver ottemperato agli obblighi di vigilanza ed educazione sanciti dall'art. 147 c.c.<sup>41</sup>. Unica eccezione è fatta allorché il minore mostri segnali esemplificativi di grandi disagi o squilibri, o atteggiamenti che possano essere indice di un'alterazione in pejus del suo stile di vita, per cui l'effettiva garanzia del suo best interest ammetterebbe forme anche nette di ingerenza.

Così «la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall'art. 2048 c.c. è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico dall'art. 147 c.c. e alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti e a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria e altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito»<sup>42</sup>.

A seconda degli illeciti, saranno pertanto chiamati a rispondere in solido il minore, per violazione del principio generale del *neminem laedere* ed i genitori per aver violato i propri obblighi di educazione e vigilanza imposti dall'art. 147 c.c. e dall'art. 30 Cost.

La seconda ipotesi, concerne la reciproca responsabilizzazione dei genitori - caposaldo della riforma del 2012 - che li vede congiuntamente responsabili nei confronti del figlio e che si basa esclusivamente sul suo interesse superiore, a prescindere totalmente dalla tipologia di unione che li lega, dalla sua stabilità e dalla creazione di unioni nuove.

Così, il Tribunale di Bari, stabilisce che “la raccolta attraverso il suo profilo Facebook di trentasei album fotografici ritraenti il ricorrente ed i suoi figli e la diffida presentata da quest'ultimo con cui dichiara di non aver mai prestato il suo consenso rispetto a tale attività con la contestuale richiesta di cancellazione delle foto medesime<sup>43</sup>”, rappresenta un chiaro abuso dell'immagine altrui con conseguente insorgere di responsabilità civile. Nella stessa direzione il Tribunale di Mantova<sup>44</sup>, secondo cui “l'inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e

---

20 aprile 2007, n. 9509, *Guida dir.*, 2007, 15, p. 13; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20322, *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, I, p. 990.

41 Cass., 9 ottobre 1997, n. 9815, *Studium iuris*, 1998, p. 426.

42 Testualmente, Cass., 19 febbraio 2014, n. 3964, cit., p. 77, che, con riguardo alla prova liberatoria afferma che “per sottrarsi a tale responsabilità, essi devono pertanto dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la prova di circostanze”.

43 Trib. Bari, 7 novembre 2019, n. 6359/2017.

44 Trib. Mantova, 19 settembre 2019, *Dejure online*.

non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini non potendo, inoltre, trascurare il pericolo che qualcuno con procedimenti di fotomontaggio, ne tragga “materiale pedopornografico da far circolare tra gli interessati”.

Anche il Tribunale di Rieti<sup>45</sup>, è concorde nel ritenere che l’inserimento delle foto dei figli minori sui social network, in mancanza di consenso di entrambi i genitori, integra violazione dell’art. 10 c.c. nonché della normativa in tema di protezione dei dati personali e, volgendo lo sguardo alle fonti sovranazionali, degli artt. 1 e 16 della già citata Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia nel 1991.

Sulla scorta delle doverose premesse in ordine alla disciplina in tema di protezione dei dati personali in rete, giova rilevare che l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e la diffusione dell’immagine del soggetto minore di età non rientrano nelle decisioni di ordinaria amministrazione per cui è sufficiente il consenso di un solo genitore, ma in quelle maggiormente rilevanti per cui è invece necessario il consenso di entrambi, sia in caso di affidamento condiviso sia in caso di affidamento esclusivo ordinario.

Risultati, questi, che “impongono il delicato compito di effettuare un corretto bilanciamento tra il diritto all’informazione nelle sue diverse declinazioni del diritto a informare e ad essere informati ed il diritto alla riservatezza, alla privacy, all’identità della persona”<sup>46</sup>.

#### IV. IL RIMEDIO DELL’ART. 614-BIS C.P.C. E LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: CRITICHE.

Resta ora da interrogarsi sull’applicazione nelle suddette fattispecie della norma ex art. 614 bis c.p.c. e le recenti previsioni previste dalla L. 26 novembre 2021, n. 206.

L’art. 614 bis c. p.c. si configura quale misura coercitiva indiretta accessoria ad un provvedimento di condanna, con cui l’organo giudicante stabilisce il pagamento di una somma di denaro per violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione di un obbligo di fare infungibile o di non fare<sup>47</sup>; sarà quindi collegata ad ogni frazione di tempo in cui si verifica il ritardo nell’inadempimento, piuttosto che ad ogni

45 Trib., Rieti, 7 marzo 2019, *Dejure online*.

46 Testualmente, un passaggio della interessantissima disamina che affronta in materia D’AMBROSIO, M.: “Diritto all’oblio e principio dell’openness nelle procedure giudiziarie: il caso delle pronunce delle Corte di Cassazione”, *Diritto Mercato Tecnologia*, II, 2016, p. 325 ss; cfr., GIACOBBE, G.: *Riservatezza (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, p. 1245 ss.; SCALISI, A.: *Il valore della persona nel sistema e nei nuovi diritti della personalità*, Milano, 1990, p. 185 ss.; CATAUDELLA, A.: *Riservatezza (diritto alla)*, I, *Diritto civile*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVII, Roma, 1991, p. 1 ss.

47 Cfr. Tribunale di Mantova, 19 settembre 2017, ord.; Trib. Rieti, 7 marzo 2019, ord., *Dejure online*.

episodio di violazione dell'obbligo di astensione: un rimedio generale, adattabile, anche ai contesti endofamiliari che riguarda l'effettività della tutela che si chiede nel giudizio di merito<sup>48</sup>.

Si tratta, dunque, di un "congegno tecnico preordinato al rafforzamento dell'attitudine del provvedimento di condanna ad imporsi al suo destinatario», di uno strumento a servizio del processo volto ad assegnare il massimo di effettività ai provvedimenti di condanna e a evitare che la loro attuazione risulti rimessa alla mera conformazione spontanea da parte del debitore.

L'utilizzo di tale misura nelle ipotesi di violazione di un obbligo di non fare, dispiega un duplice vantaggio: condanna per il passato e vieta per il futuro<sup>49</sup>. Una via preventiva, secondo il modello della condanna condizionata, che consente al creditore di precostituirsi un titolo esecutivo per l'eventualità dell'inadempimento della parte obbligata attraverso una sorta di penale già quantificata dal giudice<sup>50</sup> e che mira al bilanciamento tra la tutela dei valori in gioco ed obblighi già violati.

I giudici, quindi, ordinano la cessazione della condotta illecita e l'immediata cancellazione delle foto con l'ulteriore obbligo di corrispondere una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cancellazione, a far data dalla notifica del provvedimento.

Tuttavia, sorgono spontanee alcune osservazioni: se da un lato, il disposto dell'art. 614 bis c.p.c sembra perfettamente aderente a alle fattispecie de quo, dall'altro, pare discutibile l'effettività della tutela che viene garantita.

Accertato il danno, nel quantificarne la liquidazione i giudici adottano tendenzialmente quella linea giurisprudenziale dominante<sup>51</sup> improntata sul danno conseguenza, che fa dipendere la fissazione del quantum del risarcimento dalla fatidica soglia minima, intesa quale parametro che "misura" il diritto o l'interesse meritevole di tutela.

---

48 La misura coercitiva indiretta *de qua* può accedere a tutti i provvedimenti di condanna qualunque sia il loro contenuto (sentenze di condanna a un fare fungibile o infungibile, sentenze di condanna a un non fare/obblighi di astensione, sentenze di condanna alla consegna di una cosa mobile o al rilascio di un bene immobile), con l'unica esclusione di quelli che hanno per oggetto l'adempimento dell'obbligo del pagamento di una somma di denaro e con il limite ulteriore dell'inapplicabilità del nuovo istituto alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c., restrizione che non è invece prevista nel sistema francese, in cui l'*astreinte* trova spazio per ogni tipo di obbligazione.

49 NITTI, M.: "La pubblicazione di foto di minori sui social network", cit., p. 393.

50 MUSCIO, R.: "Esecuzione dei provvedimenti sulla responsabilità genitoriale: l'art. 709-ter e la nuova formulazione dell'art. 614-bis c.p.c.", *Il Familiarista*, 2015, *passim*.

51 In tal senso, Cass. civ., 5 marzo 2015, n. 4443 *giustiziavivile.com*; Cass. Civ., 4 agosto 2011, n. 17014 in *Dejureonline*; Cass. civ., 15 luglio 2014, n. 16133 in *Foro it.*, 2015, I, p. 162 ss; Cass. civ., 8 febbraio 2017, n. 3311 *Giur. it.*, 2017, p. 1537 ss; Cass. civ., 25 gennaio 2017, n. 1931 *Dejure online*. Di contro, tra le tante, Cass. civ., 30 luglio 2014, n. 17288, *Dejureonline*; Cass. civ., 24 maggio 2010, n. 12626, *Guida dir.*, 2010, p. 6055; Cass. Civ., 18 aprile 2007, n. 9233, *Banca borsa tit. cred.*, 2009, II, p. 551.

Di conseguenza, la possibilità per la vittima, o - per utilizzare la terminologia del GDPR - per l'interessato, di ottenere il risarcimento del danno, spesso non si concretizza nel ristoro equivalente al pregiudizio complessivamente subito, tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto l'alterazione peggiorativa della sua vita relazionale in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto<sup>52</sup>, pur riconoscendosi l'oggettiva difficoltà della quantificazione in prestazione pecuniaria dei valori offesi. Pertanto, l'ammontare delle somme spesso stabilite è così irrisorio da cadere in estrema contraddizione con il fine che si vuole raggiungere e che viene più volte rimarcato nei testi delle sentenze, sbiadendo sensibilmente, sul piano normativo, l'imprescindibile portata dei diritti lesi ed il loro bilanciamento in termini di equità, nonché, sul piano attuativo, tutti gli sforzi sovranazionali che si sono raggiunti per realizzare un degno connubio tra efficienza dell'innovazione tecnologica e garanzia di liceità, correttezza e trasparenza per la tutela della persona umana.

L'attuazione della recente misura prevista dalla citata L. 26 novembre 2021, n. 206, offre una soluzione che sembra sopire tali esiti a vantaggio di nuove e più efficaci risposte.

La riforma prevede, in primis, il riconoscimento del potere giudiziale di pronunciare d'ufficio l'astreinte, che sostituisce la necessaria domanda di parte.

Il rinnovato approccio previsto dal legislatore, consente quindi di adottare "anche d'ufficio e previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, provvedimenti ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori"<sup>53</sup>, risolvendo la "perdurante incertezza legislativa legata alla pretesa specialità dell'art. 709 ter c.p.c."<sup>54</sup>.

In secondo luogo, la misura sancita dall'art. 614 bis è ritenuta cumulativamente applicabile all'art. 709 ter c.p.c., nel rispetto del canone di proporzionalità del trattamento complessivamente considerato<sup>55</sup>.

Il limite di equità "impone di calibrare l'ammontare della somma dovuta alla finalità di coercizione indiretta perseguibile nel singolo caso concreto"<sup>56</sup>. Pertanto, laddove l'astreinte riesca ad assicurarpiù equo grado di ristoro dei diritti lesi, nulla

52 Si riporta un passaggio della nota disamina proposta da SCOGNAMIGLIO, C.: "La giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di risarcimento del danno non patrimoniale tra continuità ed innovazione", *Resp. civ. prev.*, 2019, II, in cui affronta il delicato tema dell' integralità del risarcimento, confrontando i recenti orientamenti della Suprema Corte rispetto alle discusse decisioni del 2008.

53 Art. I, c. 23, lett. mm, L. 26 novembre 2021, n. 206.

54 CARAPEZZA FIGLIA, G.: "Efficacità della tutela del minore e misure di coercizione indiretta. Gli artt. 614-bis e 709-ter c.p.c nella riforma del processo della famiglia", *Dir. fam. pers.*, 2022, p. 640;

55 *Ibidem*; Sulla proporzionalità, cfr., PERLINGIERI, P.: "Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti", *Rass. dir. civ.*, 2001, p. 335 ss; CARAPEZZA FIGLIA, G.: "Efficacità della tutela del minore e misure di coercizione indiretta", cit.

56 *Ibidem*

questio. Al contrario, l'adozione cumulativa delle misure previste dall'art. 703 c.p.c. sarà deputata a garantire l'effettività della tutela e a calibrare l'entità della sanzione in una logica rimediale che realizza in concreto gli interessi delle parti.

## BIBLIOGRAFIA.

ALPA, G.: *Famiglia. Il ruolo del diritto nella società postmoderna*, Genova, 2017, p. 169 ss.

AUTORINO STANZIONE, G.: *Diritto di famiglia*, Torino, 2003, *passim*.

BIANCA, C. M.: *La riforma della filiazione*, Padova, 2015, *passim*.

BONAVITA S. e PARDOLESI R.: "GDPR e diritto alla cancellazione (oblio)", *Danno e resp.*, 2018, p. 269.

CAMARDI, C.: "Relazione di filiazione e privacy. Brevi note sull'autodeterminazione del minore", *Juscivile*, 2018, *passim*.

CARAPEZZA FIGLIA G.: *Effettività della tutela del minore e misure di coercizione indiretta. Gli artt. 614-bis e 709-ter c.p.c nella riforma del processo della famiglia*, *Dir. fam. pers.*, 2022, p. 640.

CARTA, M.: "Diritto alla vita privata ed internet nell'esperienza giuridica europea ed internazionale", *Dir. inf.*, 2014, p. 8.

CASSANO, G.: "La responsabilità genitoriale nell'uso dell'odierna tecnologia telematica", *Fam. dir.*, 2020, I, *passim*.

CASTELLANETA, V.: "L'incidenza del regolamento GDPR sul quadro normativo esistente", *Notariato*, 2018, p. 269 ss.

CATAUDELLA A.: *Riservatezza (diritto alla)*, I), *Diritto civile*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVII, Roma, 1991, p. 1 ss.

D'AMBROSIO M.: *Diritto all'oblio e principio dell'openness nelle procedure giudiziarie: il caso delle pronunce delle Corti di Cassazione*, in *Diritto Mercato Tecnologia*, II, 2016, p. 325 ss.

D'ANTONIO, V.: "Il consenso al trattamento dei dati personali", in AA. VV.: *I "poteri privati" delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy*, (a cura di P. STANZIONE), Torino, 2022, p. 157 ss.

DI CIOMMO, F.: "Diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento e diritto all'oblio", in AA. VV.: *I dati personali nel diritto europeo*, (a cura di V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, e V. RICCIUTO), Torino, 2019, *passim*.

FERRARA, L.: *Il diritto sulla propria immagine nel nuovo codice civile e nella nuova legge sul diritto d'autore*, Roma, 1942, *passim*.

FERRI, G. B.: "Diritto all'informazione e diritto all'oblio", *Riv. dir. civ.*, 1990, p. 808.

FINOCCHIARO, G.: "Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità", *Dir. inf.*, 2014, p. 591.

FINOCCHIARO, G.: "La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di dati personali da Google Spain a Schrems", *Dir. inf.*, , 2015, p. 779-799.

GIACOBBE G.: *Riservatezza (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, p. 1245.

GIARDINA, F.: "Morte della potestà e capacità del figlio", *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 1618.

GORGONI, A.: *Filiazione e responsabilità genitoriale*, Padova, 2017, *passim*.

LAMARQUE, V. E.: *Prima i bambini. Il principio del best interest of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, 2016, p. 13 ss..

LONGOBUCCO, F.: "Interesse del minore e rapporti giuridici a contenuto no patrimoniale: profili evolutivi?", *Dir. fam. pers.*, 2014, p. 1462 ss.

MANES, P.: *Il consenso al trattamento dei dati personali*, Padova, 2001, p. 58 ss.

MATUCCI, G.: *Lo statuto costituzionale del minore di età*, Padova 2015, p. 3 ss.

MESSINETTI, D.: "Circolazione dei dati personali e dispositivi di regolazione dei poteri individuali", *Riv. crit. dir. priv.*, 1998, p. 350.

MEZZASOMA, L.: "Il diritto all'immagine tra codice civile e Costituzione", *Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia*, II, 2013, p. 3.

MUSCIO R.: *Esecuzione dei provvedimenti sulla responsabilità genitoriale: l'art. 709-ter e la nuova formulazione dell'art. 614-bis c.p.c.*, in *Il Familiarista*, 2015.

NADDEO, F.: "Il consenso al trattamento dei dati personali del minore", *Dir. inf.*, 2018, p. 27.

NERVI, A.: "*I diritti dell'interessato*", in AA. VV.: *Il codice del trattamento dei dati personali*, (a cura di V. CUFFARO, R. D'ORAZIO e V. RICCIUTO), Torino, 2007.

NITTI, M.: "La pubblicazione di foto di minori sui social network tra tutela della riservatezza ed individuazione dei confini della responsabilità genitoriale", *Fam. dir.*, 2018, p. 390 ss.

PALMIERI, G.: "Diritti fondamentali, famiglia e multiculturalismo", in AA. VV.: *Persona e diritto* (a cura di R. ALESSI, S. MAZZARESE e S. MAZZAMUTO), Milano, 2013, p. 133 ss.

PERLINGIERI, C.: "La tutela dei minori di età nei social networks", *Rass. dir. civ.*, 2016,

PERLINGIERI, C.: *Profili civilistici dei social networks*, Napoli, 2014.

PERLINGIERI P.: *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, *Rass. dir. civ.*, 2001, p. 335.

PERLINGIERI, P.: *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005.

PERLINGIERI, P.: "La pubblica amministrazione e la tutela della privacy. Gestione e riservatezza dell'informazione nell'attività amministrativa," *Ann. fac. econ. Benevento*, 8, Napoli, 2003.

PIRAINO, F.: "Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali", *Nuove leggi civ. comm.*, 2017.

POLETTI, D.: "Le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali", *Giur. It.*, 2019.

QUADRI, E.: "L'interesse del minore nel sistema della legge civile", *Fam. dir.*, 1999, p. 88 ss.

RICCI, A.: "Sulla «funzione sociale» del diritto alla protezione dei dati personali", *Contr. impr.*, 2017.

RICCIO, G. M.: "Commento artt. 23-27", in AA. VV.: *La nuova disciplina della privacy*, (a cura di S. SICA e P. STANZIONE), Bologna 2003

RODOTÀ, S.: *Diritto d'amore*, Bari, 2017, passim;

RUSCELLO, F.: "Minore età e capacità di discernimento: quando i concetti assurgono a "supernorme", *Fam. dir.*, 2011.

RUSCELLO, F.: *La potestà dei genitori. Rapporti personali*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger, Milano, 2006, p. 3955.

SCALISI A.: *Il valore della persona nel sistema e nei nuovi diritti della personalità*, Milano, 1990.

SCALISI, V.: "Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto", *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 430 ss.

SCOGNAMIGLIO C., *La giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di risarcimento del danno non patrimoniale tra continuità ed innovazione*, *Resp. civ. prev.*, 2019, passim.

SICA, S.: "Sub artt. 1-6. Principi generali", in AA. VV.: *La nuova disciplina della privacy. Commento al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196* (diretto da S. SICA e P. STANZIONE), Bologna, 2004.

SPANGARO, A.: *Minori e mass media: vecchi e nuovi strumenti di tutela*, Milano, 2011, p. 257 ss.

SPANGARO, A.: "Tutela dei minori e delle fasce deboli", in AA.VV.: *Diritto dell'Informatica* (a cura di G. FINOCCHIARO e F. DELFINI), Milano, 2014.

STANZIONE, P.: *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli, 1975.

TAFARO, L.: *Letà per l'attività*, Napoli, 2003, passim

THIENE, A.: "Riservatezza e autodeterminazione del minore nelle scelte esistenziali", *Fam. dir.*, 2017, p. 172 ss.

TOSI, E.: "Privacy digitale, persona e mercato: tutela della riservatezza e protezione dei dati personali alla luce del GDPR e del nuovo Codice Privacy", in AA. VV.: *Privacy digitale*, (a cura di E. Tosi), Milano, 2019.

URCIUOLI, M. A.: *Autonomia negoziale e diritto all'immagine*, Napoli, 2000.

VITERBO, F.G.: *Protezione dei dati personali e autonomia negoziale*, Napoli, 2008.

VIVARELLI, A.: "Diritto di autodeterminazione del minore di età e principio di responsabilità nel diritto contemporaneo", *Dir. succ. fam.*, 2019, passim.

VIVARELLI, A.: *Il consenso al trattamento dei dati personali nell'era digitale. Sfide tecnologiche e soluzioni giuridiche*, Napoli, 2019.

ZENO-ZENCOVICH, V.: *Identità personale*, *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., IX, Torino, 1993.

ZENO- ZENCOVICH, V.: "Il "consenso informato" e la "autodeterminazione informativa" nella prima decisione del Garante", *Corr. giur.*, 1997.

ZENO-ZENCOVICH, V.: *Personalità (diritti della)*, Dig. disc. priv., Sez. civ., XIII, 1995.

ZORZI GALGANO, N.: *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, Milano, 2019.

